

## **Cass., civ., sez.VI, 3 febbraio 2015, n. 1925**

2.- Con l'unico articolato motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 480, 615, 91 e 92 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 3, cod. proc. civ.) ovvero nullità della sentenza, nonché vizio di motivazione.

Il ricorrente rileva che la Corte d'Appello, pur avendo dato atto dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo sulla base del quale venne intimato il precetto oggetto della presente opposizione (in quanto la sentenza n. 597 del 7 aprile 2005 del Tribunale di Foggia, posta a base del precetto, è stata riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1147 del 2 dicembre 2010, sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello, che ha posto nel nulla la relativa condanna), ha tuttavia deliberato nel merito l'originario motivo di opposizione e, ritenendolo infondato, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la compensazione delle spese del grado, lasciando peraltro ferma la sentenza di rigetto dell'opposizione che era stata gravata da appello e che aveva condannato esso opponente al pagamento delle spese.

Il ricorrente richiama una serie di precedenti di questa Corte in ragione dei quali la decisione impugnata dovrebbe essere cassata, con la riforma consequenziale della sentenza di primo grado e con condanna della parte resistente alla restituzione della somma appena detta.

3.- Il motivo è fondato e va accolto, secondo quanto appresso.

Orientamento oramai consolidato è quello in ragione del quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, producendo l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (cfr., da ultimo Cass. n. 11021/11).

A tale orientamento consegue che l'opposizione all'esecuzione proposta dal soggetto nei cui confronti sia stata minacciata od esercitata l'azione esecutiva in forza di quello stesso titolo esecutivo successivamente venuto meno è, sia pure per motivi sopravvenuti (e, di norma, diversi da quelli fatti valere ab origine), un'opposizione fondata (cfr. Cass. n. 12089/09, in motivazione).

Quanto, poi, al regolamento delle spese, è sufficiente richiamare la massima del precedente di questa Corte n. 3977/12 (citato anche dal ricorrente), secondo cui : <<In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.

Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione>>.